SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

22ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1994

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
indi del vice presidente ROGNONI
e del vice presidente PINTO

INDICE

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3
LONDEI *(Progr. Feder.)* 3

CONGEDI E MISSIONI 3

DISEGNI DI LEGGE

Disegno di legge (516) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE 4
DEGAUDENZ *(PPI)* 4

Seguito della discussione:

(355) *Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:*

PRESIDENTE ..... 4 e *passim*
DE LUCA *(Progr. Feder.)* 7
NAPOLI *(CCD)* 9
BARBIERI *(Progr. Feder.)* 10
* GRILLO *(PPI), relatore* ..... 10 e *passim*
SMURAGLIA *(Progr. Feder.)* ..... *Pag.* 10, 11
* TESO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 11
FERRARI Karl *(Misto-SVP)* 12
BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 12, 13, 25
CARPENEDO *(PPI)* 13
CAPONI *(Rifond. Com.-Progr.)* 16
FLORESTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* .. 16
CHERCHI *(Progr. Feder.)* 18
CARPI *(Rifond. Com.-Progr.)* 18
MEO ZILIO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* ... 19
* CAVAZZUTI *(Progr. Feder.)* 20
* LORENZI *(Lega Nord)* 21
BACCARINI *(PPI)* 22
ROVEDA *(Lega Nord)* 25
TABLADINI *(Lega Nord)* 31
FAGNI *(Rifond. Com.-Progr.)* 32

Discussione:

(335) *Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante di-*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1050)

sciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza:***

MAGLIOZZI *(AN-MSI), relatore* ..... *Pag.* 33
* GASPARRI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 34, 36, 37
PEDRIZZI *(AN-MSI)* 38
COSTA *(PPI)* 38
MENSORIO *(CCD)* 38
* BARBIERI *(Progr. Feder.)* 39
MARCHETTI *(Rifond. Com.-Progr.)* 40
LUBRANO DI RICCO *(Progr.-Verdi-La Rete)* . 40

Discussione e approvazione:

(322) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi*** *(Relazione orale):*

* PEDRAZZINI *(Lega Nord), relatore* 41, 46
PIERONI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 41, 47
BOSCO *(Lega Nord)* ..... *Pag.* 44
* ALÒ *(Rifond. Com.-Progr.)* 45
CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione* 45
CARPINELLI *(Progr. Feder.)* 48
DE PAOLI *(Misto)* 48

ALLEGATO

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione . 50

COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO

Composizione 50

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 50
Cancellazione dall'ordine del giorno 51
Assegnazione 51

GOVERNO

Trasmissione di documenti 52

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10).*

Si dia lettura del processo verbale.

MANCUSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

LONDEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONDEI. Signor Presidente, chiedo la parola per far rilevare che stamattina, nel vedere il resoconto dell'unica votazione con il sistema elettronico che si è tenuta ieri, ho constatato che il mio voto non è stato registrato.

Specifico, Presidente, che io ho votato regolarmente non togliendo la scheda; l'ho tolta, fra l'altro, molto tempo dopo che la votazione era stata dichiarata chiusa. Pare che nelle mie stesse condizioni ci siano altri due colleghi, che ugualmente hanno partecipato alla votazione non togliendo la scheda. Comunque io la scheda non l'ho tolta sicuramente perchè l'ho lasciata lì per diverso tempo.

Questa è un'osservazione che voglio resti a processo verbale e mi pare che vadano presi da parte sua, signor Presidente, anche gli opportuni provvedimenti perchè l'episodio che ho riferito non accada più.

I colleghi che hanno votato regolarmente con me, da quello che mi risulta, sono i senatori Crescenzio e Di Orio.

PRESIDENTE. Per quest'ultima parte della sua dichiarazione, spetta eventualmente ai suoi colleghi far constatare l'analoga situazione.

Comunque, per quello che la riguarda, prendo atto della sua dichiarazione.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Becchelli, Berselli, Caputo, Corsi Zeffirelli, D'Alessandro Prisco, Garofalo, Lasagna, Magris, Mininni-Jannuzzi, Mulas, Spadolini, Turini, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Binaghi, Bratina, Doppio, Palombi, Serri, Terracini, a Vienna, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE); Migone, a Bonn, per attività della 3ª Commissione permanente.

Disegno di legge fatto proprio da Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza numerose sottoscrizioni relative al disegno di legge n. 516, recante: «Differimento del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana».

Tale disegno di legge risulta sottoscritto da più della metà dei componenti del Gruppo del Partito popolare italiano.

DEGAUDENZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGAUDENZ. Signor Presidente, intervengo a nome del Presidente del Gruppo del Partito popolare italiano per comunicare che, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, il disegno di legge n. 516, recante: «Differimento del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana», è stato fatto proprio da tutto il Gruppo del Partito popolare italiano.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni che lei ha reso e comunico che, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, la Commissione competente dovrà iniziare l'esame del provvedimento entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(355) *Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 355.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

Ricordo che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di collocamento ordinario)

1. In luogo della preventiva richiesta di avviamento al lavoro alla sezione circoscrizionale per l'impiego, per le assunzioni effettuate avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro può effettuare, salvo quanto previsto al comma 2, secondo periodo, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, nonchè gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di aver effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La comunicazione alla sezione competente è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione.

2. I datori di lavoro che non effettuano la comunicazione di cui al comma 1 nei termini prescritti sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore assunto. I datori di lavoro che assumono senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non possono avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente comma è devoluto alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con non più di tre dipendenti» sono sostituite con le seguenti: «con non più di quindici dipendenti»; al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «più di dieci dipendenti» sono sostituite con le seguenti: «più di quindici dipendenti».

Restano da esaminare i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «da lire centomila a lire trecentomila» *con le altre:* «da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila».

2.104 SMURAGLIA, PELELLA, DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO

Sopprimere il comma 3.

2.105 DE LUCA, PELELLA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, SMURAGLIA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Al terzo comma» *fino a:* «con non più di quindici dipendenti».

2.106 PELELLA, DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, SMURAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «con non più di quindici dipendenti» *con le parole:* «con non più di dieci dipendenti».

2.107 DE GUIDI, PELELLA, DE LUCA, DANIELE GALDI, GRUOSSO, SMURAGLIA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «al primo comma» *fino alle parole:* «più di quindici dipendenti».

2.108 GRUOSSO, DE LUCA, PELELLA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, SMURAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni».

2.100 FERRARI Karl, RIZ, THALER AUSSERHOFER, MAGRIS, DUJANY

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale è consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori.».

2.102 DELFINO, FERRARI Francesco

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Ai datori di lavoro del settore agricolo, con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori».

2.109 ZACCAGNA

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Ai datori di lavoro del settore agricolo, con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori».

2.112 SPECCHIA, CURTO, MOLTISANTI, CUSIMANO, NATALI, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero».

2.120 PALOMBI

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

DE LUCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento al nostro esame prevede un inasprimento della bassissima sanzione prevista per la violazione dell'obbligo di comunicazione successiva, imposto al datore di lavoro a seguito della modifica apportata dal decreto-legge alla precedente disciplina sul collocamento.

La nostra proposta di modifica, tuttavia, ha uno scarso significato a fronte dell'assenza di qualsiasi sanzione in ordine al fatto più grave, che si è verificato in quest'Aula nella giornata di ieri. Infatti, ieri è stato approvato un emendamento della maggioranza, che introduce in agricoltura la chiamata nominativa. Abbiamo già indicato alcune ragioni di critica rispetto a questa posizione, critiche che oggi vogliamo riaffermare anche perchè, di fronte al rappresentante del Governo che in questa sede ha espresso parere favorevole all'emendamento, oggi abbiamo appreso dalla stampa che il ministro competente, onorevole Mastella, sarebbe contrario ad una soluzione del genere. Nè potrebbe essere diversamente perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.110 scardina le regole fondamentali, che impediscono di introdurre attraverso un emendamento una modifica del nostro sistema di collocamento in agricoltura, oltre a scardinare anche il sistema delle relazioni industriali del nostro paese quale è stato delineato nell'accordo di luglio

1993, un accordo che dopo qualche tentennamento anche l'attuale Governo ha deciso di accettare. In questo accordo – lo ricordo a me stesso per non ricordarlo agli altri che lo hanno già dimenticato – è previsto che il Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro per renderlo più adeguato alle esigenze di un governo attivo e consensuale.

Il disegno di legge — prosegue l'accordo di luglio — verrà predisposto attraverso un costruttivo confronto con le parti sociali.

In questo caso, non solo è mancato il confronto con le parti sociali, che certamente non rimarranno a guardare in silenzio questa operazione che rappresenta un vero colpo di mano operato dalla maggioranza, ma sono violate anche tutte le regole che impongono di avviare un chiaro e completo dibattito su tematiche di questo genere. Segnalo quindi la gravità dell'attentato compiuto al nostro sistema di relazioni industriali.

Riguardo invece alla pace sociale i nostri avversari politici se ne fanno spesso sostenitori. Ma come è possibile pretendere la pace sociale da parte di braccianti che oggi si vedono affidati alla mano del caporalato per volontà del Governo e della maggioranza che lo sostiene?

Avete violato, quindi, il nostro sistema di relazioni industriali ed avete messo in forse la nostra pace sociale. Peraltro, la scelta fatta a suo tempo per l'agricoltura non fu adottata senza riflessione, e quando si giunse ad una riforma del collocamento nel settore non agricolo, introducendo la richiesta nominativa, si lasciò salva la disciplina relativa all'agricoltura, per ragioni che sono a tutti comprensibili meno che alla maggioranza che ha sostenuto l'emendamento. La prima ragione va trovata nel clima sociale in cui vive una parte della nostra agricoltura, specie in alcune zone del paese, dove governano caporalato e mafia, forze a noi estranee, che forse saranno vicine ai nostri avversari politici. *(Proteste dai Gruppi Forza Italia, Alleanza nazionale-MSI e Lega Nord).* Ma v'è di più, e si tratta di una questione più strettamente giuridica: in agricoltura la tipologia contrattuale è fatta essenzialmente di rapporti a termine, stagionali, di pochi giorni, per cui quell'esigenza di stabilire un rapporto fiduciario che è sotteso alla scelta della richiesta nominativa non si pone assolutamente; quando si assume un bracciante agricolo per tre, quattro, quindici giorni, mi domando quale senso abbia pretendere che ci debba essere quella conoscenza e quel rapporto fiduciario che si pone invece nell'industria.

Molto significativamente va sottolineato un altro punto, che forse è più vicino al cuore dei nostri avversari politici, più vicini a conoscere l'esperienza dell'impresa che i problemi sociali che angustiano le parti deboli del mercato del lavoro.

Signori miei, con l'emendamento 2.110 avete inciso su un sistema di norme che diventa adesso inapplicabile, perchè quando l'articolo 25 della legge n. 223 del 1991 introdusse la richiesta nominativa nel settore non agricolo, provvide a ridisegnare l'intero quadro rendendo in tal modo applicabile a quel settore la nuova disciplina. Ora la maggioranza, con un emendamento che si limita soltanto ad esprimere un trasferimento immotivato ed irragionevole della richiesta nominativa anche all'agricoltura, ha infranto anche questo ben disegnato sistema di

norme. Allora, avete rotto il sistema delle relazioni sociali, avete messo in forse la pace sociale, avete rovinato il sistema normativo — con il consenso di un rappresentante del Governo, che viene smentito da un altro rappresentante dello stesso Governo — e questo mi sembra un aspetto inaccettabile e che non deve passare. Spero che la maggioranza dell'Aula modifichi l'atteggiamento favorevole espresso sull'emendamento 2.110 perchè si tratta di una norma non degna di stare in un ordinamento civile. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Verdi-La Rete)*

NAPOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, signori senatori, credo che l'Assemblea debba essere messa a conoscenza di quanto sia stata viva la discussione sull'articolo 2 del provvedimento in esame e notavo dal dissenso espresso che le considerazioni del collega De Luca non erano condivise, così come non le abbiamo condivise in Commissione. Riteniamo, a fronte di ben 67 decreti-legge emanati dal vecchio Governo, e che ci ritroviamo a dover esaminare, che questo primo provvedimento espresso dall'attuale Esecutivo vada nelle direttive di quanto il Governo Berlusconi aveva dichiarato. Quattro erano i problemi fondamentali da affrontare: il lavoro, la scuola, la sanità ed il fisco. Il primo argomento esaminato è stato quello del lavoro. Credo che l'aver voluto snellire il rapporto tra le istituzioni e il dipendente sia stato un impegno importante di questo Governo. In Commissione, le opposizioni ricorderanno in che modo abbiamo difeso il comma terzo dell'articolo 2 del provvedimento in esame che come maggioranza e come Centro cristiano democratico intendiamo mantenere, perchè riteniamo che sia un passo importante nell'ambito di una legislazione del lavoro che deve diventare più snella e più attiva. Anticipiamo intanto il voto favorevole della nostra formazione al mantenimento del comma 3 dell'articolo 2. *(Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore De Luca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Pelella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.107, presentato dal senatore De Guidi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dal senatore Gruosso e da altri senatori.

Non è approvato.

Comunico che il Governo ha testè presentato un emendamento. Invito il senatore segretario a darne lettura.

MANCUSO, *segretario*:

All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione. I datori di lavoro che non effettuano la predetta comunicazione nei termini prescritti sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore assunto.»

2.121 IL GOVERNO

BARBIERI. Signor Presidente, le chiedo di sospendere brevemente i nostri lavori per consentirci di esaminare l'emendamento ora presentato.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta per cinque minuti per consentire a tutti i Gruppi di esaminare l'emendamento 2.121.

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,40)

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.121, presentato dal Governo.

GRILLO, *relatore*. Il parere è favorevole.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, qualcuno dovrebbe illustrare l'emendamento in esame. Non credo che si possa pretendere che ci ricordiamo tutte le leggi a memoria: poichè vi è un riferimento all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, vorrei chiedere al Governo che ha presentato tale emendamento di ricordarci il contenuto della norma indicata. Altrimenti, sarebbe necessario consultare un codice del lavoro per sapere che cosa esattamente dovremo votare.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento.

* TESO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In relazione all'emendamento approvato ieri circa l'estensione della chiamata nominativa per i lavoratori agricoli, non è stata prevista la relativa sanzione nel caso non si procedesse alla denuncia dell'avvenuta assunzione. Di conseguenza, l'emendamento presentato dal Governo richiama l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che così recita: «I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4, 5 e 6 del comma precedente devono essere comunicati al datore di lavoro e all'ufficio di collocamento di zona»; cioè esclusivamente i lavoratori a compartecipazione, compresi i mezzadri, i coloni parziari, i domestici, i portieri e gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari.

Quindi, in relazione a quanto approvato ieri, l'ufficio legislativo del Ministero ha ritenuto necessario richiamare espressamente questi lavoratori per la norma sanzionatoria nel caso non venissero presentate le dichiarazioni di assunzione.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, mi rendo conto del ragionamento che sta alla base della decisione assunta, anche se discutibile. Tuttavia, vorrei ricordare che solo pochi minuti fa è stato approvato l'emendamento 2.104 che eleva le sanzioni amministrative previste per una violazione analoga. Quindi, in questo modo, la sanzione per una violazione più grave relativa a settori più delicati sarebbe inferiore a quella prevista per tutti gli altri casi, in base – ripeto – all'emendamento 2.104 approvato poc'anzi. Pertanto la logica vorrebbe che la sanzione sia commisurata alla norma che il Senato ha testè approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, accoglie l'invito che le ha rivolto il senatore Smuraglia?

* TESO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sì, signor Presidente, accolgo l'indicazione espressa dal senatore Smuraglia accettando l'estensione nel senso proposto. Pertanto, la norma dovrebbe essere riformulata con la necessaria modifica.

PRESIDENTE. Quindi, la somma prevista nell'emendamento 2.121 per la sanzione amministrativa ivi contemplata dovrebbe essere aumentata sostituendo le parole: «da lire centomila a lire trecentomila» con le altre: «da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila»?

TESO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.121, presentato dal Governo, con la modifica di cui ho dato poc'anzi lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.100 assume rilevanza solo per la provincia di Bolzano, come risulta dal testo. Con esso si garantisce semplicemente l'osservanza dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige.

Il presidente del Consiglio Berlusconi ha confermato recentemente, a Corfù, in un incontro internazionale di grande rilievo, che il «pacchetto» e lo Statuto di autonomia della provincia di Bolzano dovranno essere puntualmente osservati e rispettati.

In concreto, si intende rispettare il comma 3 dell'articolo 10 dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico), che statuisce espressamente quanto segue: «I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico e sull'anzianità di residenza»; cioè non si fanno distinzioni a differenza dal rapporto di diritto pubblico fra gruppi etnici nè si fanno riserve etniche. È prevista tale precedenza per salvaguardare le minoranze.

Vorrei pertanto invitare tutti i colleghi, non soltanto quelli che in passato hanno sempre appoggiato le richieste delle minoranze, come le sinistre e come la Lega Nord hanno fatto nella precedente legislatura, ma anche le forze nuove ed il Governo ad esprimersi favorevolmente. Ieri infatti si è delineata una situazione un po' dubbia da parte del rappresentante del Governo in merito all'accoglimento di questa mia proposta, avanzata insieme ad altri colleghi, che intende salvaguardare solo i diritti dei lavoratori residenti nella provincia di Bolzano anche per la chiamata diretta; per la chiamata diretta devono essere rispettati gli stessi princìpi, per quanto concerne la preferenza ai residenti in provincia di Bolzano, che vengono applicati per il collocamento obbligatorio.

Spero che aumentando il ricorso alla chiamata diretta questa possa garantire gli stessi diritti e le stesse prerogative in atto per il collocamento obbligatorio alla popolazione di Bolzano.

Prego, pertanto, di voler appoggiare questo emendamento per non violare lo Statuto di autonomia.

PRESIDENTE. Domando al Governo se intende mantenere il parere espresso sull'emendamento.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, in considerazione dei nuovi elementi di conoscenza che sono stati illustrati, il Governo si rimette all'Aula, del resto secondo l'impostazione iniziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori.

È approvato.

Comunico che è stato testè presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 2.102, aggiungere le parole: «Acquisito il parere favorevole della Regione territorialmente competente,».

2.102/1 CARPENEDO, PINTO, TAMPONI, GREGORELLI, SECCHI, BORGIA, DEGAUDENZ, COSTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CARPENEDO. Signor Presidente, nell'illustrazione di questo subemendamento mi consenta di rivolgermi al collega De Luca.

Credo non si possano attribuire intenzioni criminali a quelli che hanno una opinione diversa dalla sua. Mi pare sia molto più semplice e più logico constatare che ci sono due Italie sotto questo profilo: una, nella quale questa norma è «stramatura» e un'Italia in cui questa norma può provocare inconvenienti. Per risolvere il problema abbiamo presentato il subemendamento che in sostanza richiede che l'estensione della chiamata diretta al settore agricolo sia possibile solo se la regione esprime parere favorevole.

Avrei dovuto presentare il subemendamento in coda all'emendamento 2.110, cioè là dove si estende la facoltà di assunzione per chiamata al settore agricolo, ma siccome questo non è possibile l'ho riferito all'altro emendamento che stabilisce che l'assunzione deve essere limitata a 5 lavoratori. Spero che, poi, la Camera possa correggere questa anomalia e ricollocare l'emendamento che peraltro, dal punto di vista sostanziale, penso colga l'essenza del rilievo del collega De Luca.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.102/1.

* GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, le motivazioni illustrate poc'anzi dal collega Carpenedo a mio modo di vedere sono meritevoli della massima attenzione. Tuttavia, parrebbe a me opportuno conoscere anzitutto l'opinione del Governo in merito.

Per parte mia non sono contrario ad esprimere un parere positivo su questo subemendamento.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo è favorevole, naturalmente fatto salvo tutto quanto sarà possibile e doveroso intraprendere per istituzionalizzare meglio questo tipo di direttiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.102/1, presentato dal senatore Carpenedo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dai senatori Delfino e Ferrari Francesco, identico agli emendamenti 2.109, presentato dal

senatore Zaccagna, e 2.112, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.120, presentato dal senatore Palombi.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno)

1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonchè l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere del comitato tecnico scientifico.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del legale rappresentante», *con le altre:* «di tecnici comunali e di esperti consulenti del comune nel cui territorio ricade la localizzazione del progetto,» *e sostituire le parole da:* «nel caso di» *fino alla fine del comma con le altre:* «I tecnici o esperti di cui sopra rispondono, della veridicità dei fatti e di eventuali danni economici all'erario, sia penalmente, ove il fatto costituisca reato, sia patrimonialmente».

3.1 CAPONI, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CRIPPA, PUGLIESE

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.2 CAVAZZUTI, LARIZZA, FALOMI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato» *con le parole:* «al Ministero del bilancio e della programmazione economica cui compete il controllo sulla gestione dei finanziamenti».

3.3 CAPONI, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CRIPPA, PUGLIESE

Sopprimere il comma 4.

3.4 CAPONI, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» *inserire la seguente:* «favorevole».

3.5 LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «comitato tecnico scientifico» *con le altre*: «Consiglio tecnico scientifico per la programmazione economica».

3.100 IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente».

3.6 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPONI. Signor Presidente, come ho già precisato, ritengo illustrati tutti gli emendamenti che ho presentato quale primo firmatario.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentate del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Esprimo, invece, parere ovviamente favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.100 e 3.6.

FLORESTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, a nome del Governo, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 e parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.100 e 3.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Cavazzuti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 3.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Ricerca applicata)

1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonchè i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia integrazione tra la componente industriale, delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati, possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili tra imprese industriali, anche con la partecipazione minoritaria di imprese non industriali, di università, di istituti ed enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, di laboratori di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 46 del 1982.

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto su-

periore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.100 CHERCHI, FALOMI, CAVAZZUTI, CRESCENZIO

Sopprimere l'articolo.

4.1 CAPONI, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e», *con le altre:* «in favore».

4.2 CAPONI, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 2, dopo le parole: «consorzi e società consortili tra imprese industriali», *inserire le seguenti:* «o tra imprese artigiane manifatturiere».

4.101 ZACCAGNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CHERCHI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.100.

ZACCAGNA. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 4.101.

CARPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARPI. Signor Presidente, in relazione all'articolo 4 desidero ripetere in questa sede alcune considerazioni che ho già svolto in occasione dell'esame da parte della Commissione.

L'articolo 4 prevede che vengano sottratti complessivamente circa 100 miliardi, cioè il 5 per cento della dotazione, ad alcuni istituti di ricerca come il CNR, l'INFN, eccetera, con attribuzione di questi fondi direttamente al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con una forte, direi un'assoluta discrezionalità da parte del Ministro di stipulare contratti con privati o altri tipi di accordi.

Devo dire che, da tale punto di vista, non c'è di fatto alcun investimento nuovo e per questo mi rivolgo caldamente al Governo perchè si ripensi a quest'articolo. Non c'è alcun investimento nuovo e si affronta nel modo peggiore un problema che invece richiederebbe una grande attenzione: quello del riordinamento di tutto il settore della ricerca scientifica. C'è davvero bisogno che i problemi di questo settore, del finanziamento, del controllo sugli obiettivi e sui risultati di questi finanziamenti vengano affrontati nella loro globalità. In questo modo invece si procede con un intervento parziale: da un lato, punitivo verso gli enti di ricerca perchè la somma sottratta è consistente; dall'altro, con una attribuzione del 5 per cento di questi fondi per un uso di assoluta discrezionalità da parte del Ministro, discrezionalità ribadita anche dalla composizione nuova, estremamente discutibile, che viene portata da sei a dodici menbri, eletti in modo nuovo (anche questo molto discutibile, come i colleghi possono controllare dalla lettura del testo), del comitato che dovrà valutare la pertinenza delle domande.

Devo dire che, dal punto di vista dell'incentivazione delle attività produttive, questo provvedimento non incentiva assolutamente nulla; crea ulteriore confusione nel settore della ricerca e manifesta proprio una tendenza ad interventi particolari, discutibili nella sostanza e nella forma.

Ecco, io chiederei davvero al Governo di soprassedere su questo articolo: la sua cancellazione mi sembra l'unica soluzione giusta. Invece una forte raccomandazione rivolgo al Governo perchè intervenga su questa materia in modo organico, con provvedimenti anche legislativi. Così non si affronta il problema e si crea un danno reale; nessuna obiezione sul fatto – ripeto – che si intervenga anche radicalmente in questo settore per un riordinamento complessivo, ma non in questo modo che, da un lato, è punitivo per gli enti di ricerca e, dall'altro, francamente tende ad incentivare in maniera non controllabile nè dal mondo della ricerca stessa nè dal Parlamento l'uso delle cifre in questo modo stornate.

Quindi l'opinione che io ho già espresso in sede di Commissione e che voglio ribadire qui è di grande perplessità sull'articolo 4, mentre rivolgo la richiesta al Governo di soprassedere proprio in questo spirito.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.100, 4.1 e 4.2. Viceversa, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.101 del senatore Zaccagna.

MEO ZILIO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.100, 4.1 e 4.2 e parere favorevole sull'emendamento 4.101.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100, identico all'emendamento 4.1.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono tre buoni motivi per approvare l'emendamento 4.100 recante la soppressione dell'articolo 4. Il primo è di porre fine all'approccio «ferroviario» ai decreti. Questo argomento non ha nulla a che fare con il decreto medesimo; si tratta dunque di cominciare a mutare i comportamenti in base ai quali quando passa un decreto ogni Ministro interessato vi aggiunge un «vagoncino». A nostro avviso è un elemento di censura riguardo al comportamento del Governo e del Ministro proponente.

Il secondo motivo per sopprimere l'articolo è dato dall'introduzione di una norma che non ha precedenti nella nostra contabilità di Stato e non è ammessa in alcun paese civile. In altre parole il Governo non propone uno stanziamento *ad hoc* bensì di prendere il 5 per cento di stanziamenti relativi ad altri fondi. In contabilità di Stato ciò non è ammissibile perchè verrebbe meno la chiarezza del bilancio. Figuratevi cosa succederebbe se tutti i Ministri prelevassero fondi dal campo altrui prenotandosi delle quote autorizzate o da autorizzare per il futuro. Alla faccia della trasparenza del bilancio pubblico!

Colleghi, spesso vi dichiarate liberisti e spesso citate Einaudi. Dunque, andiamo a leggere ciò che raccomanda Einaudi sulla trasparenza del bilancio. È a vostro avviso un bilancio pubblico trasparente quello in cui si votano gli stanziamenti per alcuni enti e successivamente un Ministro se ne attribuisce il 5 per cento? Non esiste una formula di tassazione dei fondi altrui. Quindi, quanto meno bisogna evitare di introdurre un precedente del genere in cui il Ministro storna, a favore di un proprio fondo, stanziamenti che il Parlamento è chiamato a deliberare per altri scopi.

Nell'articolo si dice «da autorizzare». Ci ricorderemo, nella discussione della prossima legge di bilancio, che su quanto daremo al CNR, all'ENEA, all'INFN ci sarà una quota del 5 per cento da distribuire diversamente? In quella fase di approvazione del bilancio chi verrà a ricordarci che esiste una norma rispetto alla quale il 5 per cento di quanto previsto va attribuito ad un altro scopo ?

Non è un problema di maggioranza o di opposizione; è soltanto inaccettabile una norma che governi il bilancio in questo modo. Chiedo al vostro buon senso e alla nostra responsabilità di tener conto della situazione. Siamo di fronte ad un Ministro che si deresponsabilizza e non si assume la responsabilità di venire a dichiarare in seguito che vuole destinare certi fondi al suo Ministero; gli basterà dire che vorrà assegnare certi fondi a questi enti, tanto poi esiste una norma nascosta, che oggi si rischia di approvare, che permetterà di stornare il 5 per cento di quegli stessi stanziamenti. In nessun bilancio del mondo, neanche in quello della Nuova Zelanda così stimato dal collega Pagliarini, esistono norme simili.

Il terzo motivo è di sostanza, come è stato giustamente richiamato dal collega Carpi. Vi pare possibile prevedere un fondo di oltre 100 miliardi a disposizione di un Ministro per finanziare ricerca in enti pubblici e privati? Quali sono questi enti pubblici e privati? Quale criterio scegliamo per distinguere un ente pubblico da uno privato? Non vengono neanche indicati i parametri attraverso cui scegliere. Conosco tan-

tissimi enti di ricerca pubblici e privati che sono assolutamente fasulli e andrebbero chiusi. Invece vengono loro assegnati oltre 100 miliardi a discrezione del Ministro che, peraltro, non si assume neanche la relativa responsabilità per il futuro perchè per vie nascoste è sufficiente trovare i fondi per il CNR, l'ENEA e l'INFN di cui poi il 5 per cento viene portato a casa per scopi propri. Se questa vi sembra una norma di democrazia sostanziale e di trasparenza del bilancio, lascio a voi giudicare. Per quanto ci riguarda l'articolo va soppresso. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressista-PSI, Progressisti-Verdi-La Rete, di Rifondazione comunista-Progressisti e della Sinistra democratica).*

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'articolo 4. Il mio intervento è la continuazione naturale di quanto già dichiarato a nome del mio Gruppo in 7ª Commissione e vorrei esprimere a tutti i senatori dell'Assemblea questa piccola preoccupazione che può costituire anche motivo di riflessione. Siamo di fronte, in modo forse non molto cosciente, ad una inversione di tendenza, ad un vero atto di coraggio del Governo e chiaramente le forze più conservatrici non possono accettare un discorso di questo genere. In Italia nulla mai si può togliere, sempre tutto si può aggiungere! Siamo quindi in presenza di un passo di estremo coraggio e per questo motivo, a livello personale e a nome del mio Gruppo, manifesto tutta la solidarietà verso il Ministro ed il Governo che stanno cercando di compierlo; mi riferisco cioè al tentativo di sottrarre, con scopi però altamente propositivi, una quota agli enti di ricerca che già l'hanno ricevuta *in toto* dallo stesso Ministero affinchè la medesima quota rafforzata da interessi scientifici, tecnologici e di investimento possa tornare alla ricerca stessa. Allora io capisco la difficoltà della componente progressista di questo Parlamento che non vuole accettare un discorso di questo genere perchè è in rotta di collisione con quanto essa ha sempre portato avanti per decenni e cioè che in definitiva la ricerca viene e deve essere finanziata dallo Stato con lo scopo di produrre conoscenza, progresso, ma mai in ultima analisi con l'obiettivo di garantire incentivazione imprenditoriale e quindi accumulo e creazione di ricchezza collettiva alla quale invece la ricerca può anche essere finalizzata.

Ecco dunque la necessità di andare a verificare il concetto di autonomia di questi enti di ricerca italiani (ENEA, CNR) i quali intendono per autonomia la possibilità di spendere i soldi che gli vengono dati e non quella di investire per poter produrre ricchezza. Ora può darsi che questa manovra sia destinata al fallimento, ma può anche verificarsi che non lo sia ed inviterei le opposizioni a riflettere su questa opportunità, in quanto il Ministro dell'università e della ricerca scientifica chiede un atto di fiducia verso di sè affinchè una quota di quanto già dato alla ricerca possa tornargli per un investimento diverso. Si tratta solo del 5 per cento degli stanziamenti di bilancio. Ripeto, vorrei chiedere all'opposizione di compiere un atto di fiducia in questo senso: è inutile proclamarsi liberisti, progressisti e di tutto un po' e poi non accettare un

tentativo anche minimo che va in una direzione diversa. Allora parliamoci chiaro: ognuno assume le sue posizioni nette e definite per poi andare verso una direzione che ci auguriamo vincente. Spero che il Governo possa portare avanti questo atto di coraggio e di sfida e auspico tra sei mesi, un anno, di poterne vedere i frutti. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia).*

BACCARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola a nome del Gruppo del Partito popolare italiano per esprimere avviso contrario alla richiesta del ministro Pagliarini di vedersi ritagliare un fondo, di riserva personale, pari al 5 per cento delle risorse già stanziate per i vari enti di ricerca nazionale e corrispondente, nelle cifre, a circa 105 miliardi che verrebbero così sottratti alla gestione ordinaria degli enti stessi.

Che ci sia l'urgente necessità di un riordino della ricerca, sia di quella di base sia di quella applicata, e che ci siano delle distorsioni e delle inefficienze in questo comparto della spesa pubblica è fuori discussione. Così come è altrettanto evidente che troppo poco delle spese della ricerca viene orientato verso quella applicata in generale ed in particolare verso l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo delle piccole e medie aziende del paese, che costituiscono, invece, l'ossatura della nostra struttura produttiva e comunque, nel sistema, la parte più attiva e flessibile e che di più può contribuire ad una rapida ripresa, all'espansione reale ed aggiuntiva dell'occupazione, specie giovanile, ed all'ulteriore balzo in avanti delle esportazioni.

La questione della ricerca deve essere però affrontata dal Governo e dal Parlamento con ben altri strumenti e con ben altre strategie; e con uno sforzo di indagine, di approfondimento, di fantasia e di capacità normativa che valgono appunto a rendere la spesa più qualificata e mirata di quel che non accada in questo momento. Il che può avvenire solo nel quadro di una politica industriale che deve essere ancora tutta definita e programmata e che non può essere certo anticipata con provvedimenti quanto meno improvvisati come questo, che ha il sapore di una... «percentuale di mediazione».

In Italia si spende forse meno — dico forse perchè il totale delle spese per la ricerca, tra spese dirette ed indirette, non si discosta molto dalle percentuali degli altri paesi europei — ma, soprattutto, si spende male: troppo elevati, per esempio, sono i costi che ogni anno vengono sostenuti dal CNR per «convenzioni» minime, di poche decine di miliardi ciascuna, che servono forse e soltanto per la stesura e la pubblicazione di tesi di laurea e troppe sono le spese che i vari enti sostengono per il personale amministrativo, così come — e penso in particolare all'ENEA — troppo limitato mi sembra l'ambito della ricerca diretta e troppo ampio di quella affidata all'esterno.

Sono, ripeto, tutte considerazioni che condividiamo e questioni aperte sulle quali è tempo di indagare, approfondire e chiarire, con-

frontandoci con l'Europa e coi problemi reali della struttura produttiva del paese.

Ma non ci sono scorciatoie; anzi, le scorciatoie possono portare, porteranno sicuramente in un vicolo morto.

Per questo, appunto, il nostro voto contrario allo storno del 5 per cento degli stanziamenti di bilancio, uno storno, del resto, che, al di là della sua dubbia legittimità, mi pare oltretutto di assai difficile applicazione concreta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Cherchi e da altri senatori, soppressivo dell'intero articolo e identico all'emendamento 4.1, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

È approvato.

(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressista-PSI, Progressisti-Verdi-La Rete, di Rifondazione comunista-Progressisti e della Sinistra democratica).

LORENZI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale-MSI, del Centro cristiano democratico, Forza Italia e Lega Nord).

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Zaccagna.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Società miste per i servizi pubblici)

1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concer-

nente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei princìpi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria. Il comma 3 del medesimo articolo è soppresso; è altresì soppressa la limitazione temporale per il rilascio della garanzia fidejussoria da parte dell'ente locale partecipante, di cui al comma 7 dell'articolo 12.

2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *e*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le altre*: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.2 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 2.

5.3 CAPONI, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 2, dopo le parole: «n. 498,» *inserire le seguenti:* «nonchè delle aziende speciali e dei consorzi, di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 1° gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

2-*ter*. Le aziende speciali di cui al comma 2-*bis* sono autorizzate a costituire, per lo svolgimento di attività complementari o strumentali a quelle istituzionali, società per azioni e a responsabilità limitata e ad acquisire partecipazioni nelle società predette. Le aziende speciali possono, inoltre, stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali e con soggetti pubblici e privati per la gestione extraterritoriale delle loro attività e partecipare a gare o a trattative private per l'affidamento in concessione di pubblici servizi da parte di altri enti locali.

2-*quater*. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

1) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

2) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

3) il conto consuntivo;

4) il bilancio di esercizio».

5.5 LA COMMISSIONE

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, mi giunge notizia che la 1ª Commissione permanente procede imperterrita nei suoi lavori nonostante la concomitanza dei lavori dell'Aula. Vorrei sapere se ciò è vero e, se risultasse così, ne chiedo la sconvocazione immediata.

PRESIDENTE. Senatore Roveda, la Presidenza ha già disposto la sconvocazione delle Commissioni. Accerterò subito se tale disposizione è stata rispettata.

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 5 e a pronunziarsi sull'emendamento 5.3.

* GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati dalla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Roveda, da accertamenti fatti in questo momento, risulta che non è in corso alcuna riunione della 1ª Commissione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.2 e 5.5, presentati dalla Commissione.

Parere contrario sull'emendamento 5.3, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Forniture e appalti pubblici)

1. L'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, salvi gli articoli 3, 31, comma 1, 35, 36 e 37, resta sospesa sino al 31 dicembre 1994. In data 1° gennaio 1995 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi» e sono soppresse le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4».

3. Sino al termine di cui al comma 1 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

5. Sino al 31 dicembre 1994 si applicano le norme previgenti all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.100 PIERONI, FALQUI, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, LUBRANO di RICCO, MANCONI, MANCUSO, ROCCHI

Sopprimere l'articolo.

6.1 CAPONI, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CRIPPA, PUGLIESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 6.

«1. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e agli articoli 8, 12, 32,

34, nonchè di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, si applicano alle progettazioni avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge ed ai conseguenti contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici.

3. Fino a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le progettazioni approvate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, possono essere poste, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a base di affidamenti di appalti o concessioni con l'osservanza delle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con esclusione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo nonchè di quelle di cui all'articolo 19, comma 4, e agli articoli 25 e 30, per le quali valgono le disposizioni in vigore antecedentemente alla suddetta legge 11 febbraio 1994, n. 109.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, gradua l'operatività nel tempo, fino ad un massimo di 2 anni, nonchè nelle modalità di applicazione, in relazione all'entità e alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche delle amministrazioni ed agli enti aggiudicatori o realizzatori, delle disposizioni in materia di responsabile del procedimento, di programmazione, di progettazione e di garanzia.

5. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

6. Al comma 12 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole "d'importo superiore a 50.000 ECU", sono sostituite dalle altre "affidati dai soggetti di cui all'articolo 2 di importo superiore a 200.000 ECU".

7. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole "manutenzione periodica" sono sostituite dalle altre "manutenzione di pronto intervento".

8. All'articolo 19, comma 2, terzo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole "progetto definitivo" sono sostituite dalle altre "progetto preliminare".

9. All'articolo 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la parola "periodica" è soppressa ed alla fine sono aggiunte le seguenti parole "ovvero a corpo ed a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge".

10. È abrogato il comma 5 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

11. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiungere infine le parole "nonchè per la manutenzione programmata di opere e impianti esistenti"».

12. Fino a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sospesa l'applicazione degli articoli 20, primo comma, numero 2) e 21, primo comma, numero 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni. Fino alla medesima data si applicano le disposizioni seguenti:

1) le sentenze di condanna per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico e in particolare per quelli previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, 126, terzo comma, prima parte, e 416-*bis* del codice penale, pronunciate a carico di soggetti dotati, al momento dell'inizio delle indagini preliminari, di poteri di rappresentanza

di un'impresa e per fatti connessi a tali poteri, determina per l'impresa stessa il divieto di partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per i periodi rispettivamente indicati alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma:

a) tre mesi dalla data della sentenza di primo grado;

b) sei mesi dalla data della sentenza di secondo grado;

c) dodici mesi dalla data della sentenza definitiva.

2) Le sentenze di condanna pronunciate ai sensi degli articoli 444, comma 2 e 442 del codice di procedura penale sono equiparate, ai fini del numero 1) del presente comma, a sentenze di secondo grado.

6.104 ANGELONI, CHERCHI, SCIVOLETTO, CARPINELLI, PELLEGRINO

Sopprimere i commi 1 e 2.

6.101 PIERONI, FALQUI, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, ROCCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di cui agli articoli 6, 7, 8, 13, 14 e 15, resta sospesa sino al 31 dicembre 1994.

6.3 CAPONI, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 1, dopo le parole: «salvi gli articoli 3,», *inserire le seguenti:* «4, 5,».

6.106 CARPENEDO

Al comma 1, dopo le parole: «salvi gli articoli 3,», *inserire le seguenti:* «8, comma 7, lettera *e)*,».

6.107 DANIELE GALDI, DE LUCA, PELELLA, DE GUIDI, GRUOSSO, SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «comma 1».

6.105 DE LUCA, PELELLA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, SMURAGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. L'impresa, il cui titolare o amministratore con rappresentanza o direttore tecnico, in carica nell'ultimo triennio, sia condannato in primo grado, ovvero ai sensi dell'articolo 442 o dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per i reati incidenti sui requisiti di moralità professionale previsti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, commessi fino al 31 maggio 1994, non può partecipare alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori in Italia per un periodo di tre mesi, decorrente dal giorno in cui viene pronunciata la sentenza di condanna di primo grado, ovvero la sentenza di cui agli articoli 442 o 444 del codice di procedura penale, oppure decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se la pronuncia è intervenuta anteriormente a tale data. In caso di più di due pronunce nei confronti della stessa persona o nei confronti di persone diverse facenti capo alla stessa impresa la durata del divieto di partecipazione è fissata nella misura complessiva massima di sei mesi.

2-*ter*. Le imprese interessate che intendano avvalersi delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* notificano le suddette circostanze al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti. La notifica sostituisce ad ogni effetto i provvedimenti di sospensione e cancellazione dell'impresa dall'albo nazionale dei costruttori per i motivi individuati agli articoli 20, primo comma, numero 2), e 21, primo comma, numero 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni.

2-*quater*. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori, i concorrenti presentano una dichiarazione giurata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il fatto di non trovarsi, a tale data, nelle condizioni di esclusione temporanea dalle gare di cui al presente articolo. Nel caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 15 del 1968, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle predette procedure di affidamento».

6.108 PALOMBI, LA LOGGIA, TABLADINI, CUSIMANO

Sopprimere il comma 3.

6.5 ANGELONI, CHERCHI, SCIVOLETTO, CARPINELLI, PELLEGRINO, MANTOVANI, CRESCENZIO, CAVAZZUTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sino al 31 dicembre 1994 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6, dal comma 28 sino al comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.6 CHERCHI, MANTOVANI, CRESCENZIO

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1», *con le altre:* «del 31 dicembre 1994».

6.102 PIERONI, FALQUI, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, ROCCHI

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.103 PIERONI, FALQUI, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, ROCCHI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – *1.* Al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 32 della legge 3 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: 'per la loro attuazione' sono inserite le seguenti: 'i piani particolareggiati e i piani di recupero, purchè questi non rappresentino un singolo progetto'"».

6.120 IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere i seguenti periodi: «In ogni caso l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o sub sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 15 per cento dell'importo dei lavori IVA esclusa. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre 20 punti percentuali rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia è incrementato del 100 per cento».

6.109 CARPENEDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola "centoventi" è sostituita dalla parola: "centottanta"».

6.7 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*ter*. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purchè gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali"».

6.8 LA COMMISSIONE

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, vorrei chiedere di sospendere la seduta per pochi minuti per esaminare la situazione relativa agli emendamenti presentati all'articolo 6 del decreto.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,38).

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, chiediamo che la pausa dei nostri lavori si prolunghi almeno fino a mezzogiorno, dovendo di fatto riscrivere un articolo del decreto-legge.

Inoltre ribadiamo che la 1ª Commissione di fatto era convocata e ne abbiamo la certezza.

PONTONE. Anche la Commissione difesa era convocata.

PRESIDENTE. La Presidenza farà ulteriori accertamenti su questo punto, immediatamente.

Poichè non si fanno osservazioni, sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12,15).

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Grillo. Ne ha facoltà.

* GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo di dover innanzitutto chiedere scusa ai colleghi per la lunghezza del tempo adoperato ai fini dell'approfondimento che è stato tentato, in una sorta di comitato ristretto informale, per esaminare la possibilità di una intesa politica e tecnica sugli emendamenti presentati all'articolo 6 del decreto in esame. L'approfondimento compiuto in questa riunione ha consentito di toccare con mano la complessità delle problematiche alla nostra attenzione, soprattutto con riferimento all'impegno, ribadito dal Governo, di un pronto recepimento della normativa comunitaria che dovrebbe intersecarsi con alcune delle norme contenute nella legge n. 109 del 1994, cosiddetta legge Merloni.

A questo proposito avremmo maturato il convincimento di chiedere all'Assemblea e a lei, signor Presidente, un'ulteriore pausa di riflessione che consenta al relatore, alla Commissione e all'Assemblea di valutare una proposta che ritengo sia possibile formulare nella prossima settimana. Con il mio intervento formalizzo questa richiesta di sospensione dell'esame dell'articolato del decreto-legge n. 331 e, in particolare, dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 che, immagino, saranno raggruppati in un unico nuovo testo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il relatore Grillo propone di sospendere l'esame del disegno di legge n. 355, rinviandolo, quindi, alla seduta di mercoledì prossimo.

Vi sono osservazioni al riguardo?

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, vorrei raccomandare al relatore Grillo e al Comitato ristretto, sia pure informale, di predisporre in tempo utile l'emendamento o eventuali modifiche agli emendamenti successivi affinchè anche per noi sia possibile valutare attentamente le proposte emendative presentate, evitando di chiedere ulteriori sospensioni dei lavori per esaminarle.

Pertanto, chiedo che la sospensione richiesta per l'elaborazione degli emendamenti sia tale da consentire a ciascuno di noi di avere il tempo per esaminarli e discuterli in maniera adeguata.

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, la proposta di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge n. 355 alla seduta di mercoledì prossimo è stata avanzata proprio per soddisfare tale sua richiesta.

Il relatore comunque concorda con l'esigenza prospettata dalla senatrice Fagni?

GRILLO, *relatore*. Certamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni, la proposta di rinvio dell'esame del disegno di legge n. 355 avanzata dal relatore Grillo si intende accolta.

A questo punto, si rende inevitabile sospendere i nostri lavori almeno per un quarto d'ora per organizzare il prosieguo dell'esame dei successivi disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Posso tuttavia assicurare che tale ulteriore sospensione non inciderà sul termine della seduta antimeridiana odierna, che resta fissato per le ore 13,30.

La seduta è sospesa per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,35).

Discussione del disegno di legge:

(335) *Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza».

Il relatore ha chiesto l'autorizzazione alla relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare il senatore Magliozzi.

MAGLIOZZI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è stato emanato al fine di tutelare i servizi delle prefetture a seguito di pignoramenti, da parte degli ufficiali giudiziari, dei fondi giacenti nelle contabilità speciali intestate ai prefetti. Infatti si sono registrate delle situazioni particolarmente difficoltose, soprattutto in considerazione del fatto che gli stipendi, le competenze accessorie e le pensioni destinate al personale della Polizia di Stato, nonchè ogni altra spesa connessa al funzionamento dei servizi di ordine e sicurezza

pubblica erano bloccati ogni qual volta l'ufficiale giudiziario procedeva al pignoramento delle provvidenze economiche relative a sentenze per riconosciute invalidità civili. Poichè oggi si ha un contenzioso abbastanza vasto relativamente alle suddette invalidità civili, le prefetture rimangono soggetti passivi delle esecuzioni forzate. Per questi motivi si ritiene necessario dover apportare un elemento nuovo, con l'adozione del presente provvedimento di legge, che garantisce le prefetture rendendole immuni da detti pignoramenti.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

(*Segue* MAGLIOZZI, *relatore*). Il decreto-legge in esame prevede, altresì, la necessità che i pignoramenti ed i sequestri avvengano con atto notificato al direttore di ragioneria delle prefetture e ciò è stato previsto, a seguito di espressa richiesta da parte della Banca d'Italia, responsabile del servizio di tesoreria, perchè la quota del fondo di contabilità speciale tutelabile venga individuata dai preposti funzionari lasciando liberi i fondi sui quali è possibile operare il sequestro, il pignoramento o comunque l'esecuzione forzata.

Il provvedimento in esame si esaurisce nell'articolo 1 dello stesso decreto, in quanto l'articolo 2, dopo un *iter* abbastanza complesso per contestazione da parte della Commissione finanze (che ha espresso parere negativo), è stato ritirato. Il Governo ha dato il suo assenso alla presentazione di un emendamento interamente soppressivo.

Mi esimo pertanto dal dover discutere oltre, in considerazione che tutte le Commissioni interpellate si erano espresse favorevolmente sull'articolo 1 con le modifiche proposte solo relativamente ad alcuni chiarimenti degli enti militari, ove si è precisato che trattasi degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Di fronte a queste considerazioni, il relatore propone l'approvazione *sic et simpliciter* del disegno di legge così come emendato secondo le proposte della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* GASPARRI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si limita a condividere le affermazioni del relatore, sottolineando l'urgenza di questo provvedimento, che è volto ad evitare che mezzi adibiti a funzioni di polizia o dei vigili del fuoco possano essere oggetto di pignoramenti per le vicende che sono state ricordate.

Noi avevamo anche inserito in questo decreto delle altre che però la 5ª Commissione ha ritenuto non compatibili con altre normative e quindi su quelle questioni ovviamente rinviamo l'approfondimento.

Il testo così come si presenta è molto chiaro e semplice ed è evidente anche l'urgenza di una deliberazione positiva per evitare che,

per problemi che non competono alle forze di polizia o ai vigili del fuoco, possano avere un danno strutture sulla cui utilità non credo sia necessario dilungarsi oltre.

Pertanto l'auspicio è di un voto favorevole del Senato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul decreto-legge n. 313.

SERENA, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla osta a condizione – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – che venga soppresso l'articolo 2, tale da urtare contro i princìpi di unità, universalità e integrità del bilancio, direttamente attuativi della citata norma costituzionale».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

Articolo 1.

(Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza)

1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonchè le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonchè dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III – titolo II – capo II del codice di procedura civile con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato dell'ente militare nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato militare cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, semprechè esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari.

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato dal relatore:

Al comma 1, dopo le parole: «dei funzionari delegati degli enti militari,» *inserire le seguenti:* «degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Conseguentemente; al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari» *con le altre:* «ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1», *al medesimo comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole:* «dell'ente militare» *e al secondo periodo sopprimere la parola:* «militare»; *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari» *con le altre:* «ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GASPARRI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Disposizioni finanziarie per la protezione civile e per le Forze di polizia)

1. Per le esigenze di ammodernamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi di mensa del relativo personale, alla riassegnazione sui competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri rispettivamente interessati dei proventi derivanti da cessioni e dall'erogazione di prestazioni di beni e servizi, si provvede a norma dell'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, intendendosi sostituiti i riferimenti ivi contenuti agli organi dell'Amministrazione della difesa con il riferimento agli organi corrispondenti delle amministrazioni interessate.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato dal relatore:

Sopprimere l'articolo.

2.2 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GASPARRI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Circa l'emendamento 2.2, il Governo, essendo d'accordo con il parere della 5ª Commissione, esprime a sua volta parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando tende ad evitare la paralisi dei servizi contabili delle prefetture e delle direzioni amministrative delle Forze armate, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco. Anche se il problema è emerso in maniera eclatante dopo il recente pignoramento delle somme depositate presso la prefettura di Cosenza, spesso nel passato è accaduto che a seguito di esecuzioni forzate da parte di terzi le prefetture si venissero a trovare nella impossibilità di erogare stipendi e competenze al personale della Polizia di Stato.

Oltre tutto, la normativa introdotta con questo decreto-legge elimina la disparità di trattamento esistente tra il personale civile delle prefetture e il personale della Polizia di Stato. Infatti, mentre agli stipendi dei primi sono state assicurate e garantite l'insequestrabilità, l'impignorabilità e l'incedibilità fin dal 1950, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 180, i secondi rischiavano addirittura di essere privati dei loro emolumenti e delle loro competenze.

Pertanto, il provvedimento sembra improntato a criteri di equità e quindi il Gruppo di Alleanza nazionale-MSI esprime un voto favorevole al riguardo.

COSTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, il decreto-legge n. 313 del 25 maggio 1994, se convertito in legge, renderà impignorabile, insequestrabili e incedibili i fondi giacenti nelle contabilità speciali intestate ai prefetti per consentire loro la tempestiva erogazione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili. Ciò si rende ancor più necessario a seguito del provvedimento, di cui il collega diceva poc'anzi, di pignoramento a carico delle casse della prefettura di Cosenza. Le prefetture erogano emolumenti ad invalidi civili e al personale della Polizia di Stato. Con il provvedimento al nostro esame si eviterà che il personale militare predetto rischi di subire il blocco degli emolumenti, evento che non si verifica per il personale civile delle stesse prefetture i cui emolumenti sono al riparo secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950. Pertanto, a nome del Partito popolare dichiaro il voto favorevole.

MENSORIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENSORIO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, la conversione in legge del decreto-legge in esame rappresenta senza dubbio sul piano legislativo una iniziativa altamente qualificante anche perchè mantiene come scopo primario quello di evitare che in seguito al pignoramento si possa avere il blocco delle contabilità speciali delle prefetture, delle amministrazioni di direzione delle Forze armate e della Guardia di finanza. Pertanto, è un provvedimento ben impostato, ampiamente finalizzato, che punta, d'altra parte, ad eliminare talune disparità esistenti e in modo particolare a garantire le erogazioni degli stipendi, degli emolumenti e delle pensioni contro ogni norma che possa creare delle sospensioni, fatte salve le norme contemplate nel codice civile circa la possibilità di pignoramento del quinto dello stipendio a cui si ha diritto.

Per tali motivazioni esprimo il voto favorevole dei senatori del Centro cristiano democratico anche se a questo proposito vorrei aggiungere che sono portatore di alcune preoccupazioni che mi auguro siano foriere di ulteriori iniziative sul piano legislativo, per disciplinare più adeguatamente la materia al nostro esame. Infatti, se è vero che non si deve bloccare la vita normale delle prefetture e quindi non consentire questo tipo di pignoramento, è altrettanto vero che non è opportuno impedire un pignoramento che ha motivo di essere, vale a dire che è frutto di una sentenza del giudice e che è promosso da cittadini che devono tutelare particolari interessi economici e giuridici.

Indubbiamente il problema allo stato dei fatti non è del tutto risolto ma solo spostato nel tempo. La questione dovrebbe essere affrontata a monte evitando che si arrivi al pignoramento. Ciò si potrebbe ottenere unificando gli enti di erogazione e facendo sì che intervenga la tesoreria dello Stato evitando le discriminazioni nell'erogazione degli stipendi nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato e di altri cittadini che comunque vedrebbero compromessi i propri diritti.

A questo proposito vorrei sollecitare una legge globale che riordini, razionalizzi questi enti erogatori e quindi, nel contempo, ponga fine a delle discriminazioni che talvolta vedono compromissioni particolari, come è avvenuto nel caso specifico della prefettura di Cosenza. Si tratti quindi di dare un ordine altamente razionale a tutta la normativa relativa al personale della Polizia di Stato.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, è già emerso dall'intervento del collega che mi ha preceduto come la giustificazione alla base del decreto-legge in esame – e cioè consentire attraverso lo strumento dell'impignorabilità di assolvere ad un dovere primario che è quello del pagamento degli stipendi al personale ed a un personale particolarmente impegnato nella difesa degli interessi di tutti i cittadini in quanto si occupa della nostra sicurezza – tuttavia apra, su un altro versante, dei problemi e delle perplessità. Infatti, non riteniamo comunque positivo risolvere questo problema ledendo i diritti di coloro che vantano crediti nei confronti dello Stato e introducendo un sistema che, consentendo di fare ri-

corso a questi fondi speciali, finisce comunque per alterare l'equilibrio dei rapporti dei diversi soggetti della pubblica amministrazione con i propri dipendenti e con i propri creditori. Si tratta quindi di materia che – e mi rivolgo al sottosegretario Gasparri affinchè lo tenga a memoria – non si può considerare definita con questo provvedimento: con esso si pone un rimedio temporaneo ad una situazione di emergenza. Quello che non vorremmo è che si trattasse di un sistema che estendendosi a macchia d'olio creasse delle oggettive difficoltà a quelli che sono elementi che devono essere molto presenti se vogliamo che il nostro continui ad essere uno Stato di diritto, che comunque tuteli i diritti di tutti, dei dipendenti come dei creditori.

Le perplessità testè esposte costituiscono il motivo per cui non possiamo esprimere il voto favorevole al provvedimento in esame; pertanto ci asterremo. *(Applausi del senatore Senese).*

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, prendo la parola per annunciare l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti sul provvedimento in esame per le stesse considerazioni che ha ora svolto la collega Barbieri.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, anche il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete si asterrà sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(322) *Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose

per conto terzi», su cui il senatore Pedrazzini ha chiesto di riferire oralmente. Non essendovi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Pedrazzini.

* PEDRAZZINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento in esame rappresenta la quinta reiterazione di un decreto-legge che era volto, nella sua prima versione del luglio 1993, a dare attuazione ad un protocollo d'intesa sottoscritto il 27 luglio del 1993 tra il Governo e le associazioni di categoria degli autotrasportatori. Al secondo punto della suddetta intesa è stata prevista l'emanazione di un apposito decreto-legge con il quale si concede un ulteriore credito di imposta per il 1993, per un ammontare di duecento miliardi netti, alle somme già stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge del 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

L'articolo 1 del decreto in oggetto prevede dette autorizzazioni di spesa al fine di concedere un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto terzi, nonchè un contributo per le imprese di autotrasporto nei paesi membri della Cee.

Il contributo di imposta è rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per percorsi effettuati sul territorio italiano, il contributo è volto a coprire parzialmente l'incremento dei costi di trasporto.

Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto terzi sarà quindi adottato un apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di definire le modalità per la concessione del credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Ilor e dell'Iva, nonchè in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

Per quanto riguarda i pareri di competenza la 1ª e la 6ª Commissione hanno dato parere favorevole; la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ma questo non è motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e pertanto il decreto può essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pieroni. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel recente dibattito politico si è parlato non poco di prassi consociativa. In non poche occasioni si sono citate le leggi approvate nelle precedenti legislature con il 90-95 per cento dei consensi trasversali tra maggioranze ed opposizioni. Questo è uno di quegli argomenti caratterizzato, nel suo passato, dall'aver ricevuto sempre maggioranze afferenti intorno al 90-95 per cento dei consensi dei Gruppi parlamentari ed è uno di quei provvedimenti emblematici della sciagurata gestione della politica del settore dei trasporti nel nostro paese.

L'opposizione del nostro Gruppo alla conversione in legge di questo decreto è fermissima e crediamo di averne validissimi motivi. Richiamiamo la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sul fatto che quello del

trasporto delle merci nel nostro paese è un mercato protetto e bloccato al di fuori di ogni logica di concorrenza da oltre diciannove anni. Nel nostro paese vige il famigerato sistema delle tariffe «a forcella» per cui i prezzi dell'autotrasporto sono fissati per legge. Ci troviamo di fronte alle pretese di una categoria superprotetta, che costa alla collettività nazionale oneri inimmaginabili, davvero inimmaginabili.

Con la conversione del presente decreto-legge, onorevoli colleghi, aumentiamo di duecento miliardi le sovvenzioni che lo Stato italiano versa alla categoria degli autotrasportatori; l'aumento di duecento miliardi significa superare nel complesso la cifra di mille miliardi tra *bonus*, conguagli, condoni.

Vi faccio presente, onorevoli colleghi, che nel nostro paese conseguiamo il felice primato di avere la struttura ferroviaria più povera d'Europa. Siamo dietro alla Grecia e al Portogallo nel rapporto tra binari e numero di abitanti. Ciò nonostante, la famosa questione dei rami secchi delle ferrovie costerebbe alla collettività nazionale 670 miliardi, meno di quanto noi versiamo gratis in una situazione di estremo *deficit* di bilancio alla categoria degli autotrasportatori, anche con il provvedimento di oggi.

Noi chiediamo ai cittadini italiani sacrifici in materia di sanità, chiediamo sacrifici ai cittadini a proposito della scuola, cioè per dei servizi e non per assistenza, per poi versare oltre mille miliardi l'anno ad una categoria che nel 1970 annoverava 877.000 veicoli circolanti sul territorio nazionale e che nel 1989, cioè cinque anni fa, annoverava 2.712.000 veicoli circolanti: circolano 2.712.000 Tir nel nostro paese. Se con ciò svolgessimo un servizio alla capacità di lavoro e di impresa, magari in contraddizione con l'ambiente, il mio Gruppo potrebbe anche interloquire ragionevolmente. Il problema è che con 2.712.000 veicoli circolanti nel nostro paese, la prima impresa italiana si trova al 33° posto nella classifica europea delle imprese di autotrasporti. Abbiamo un sistema di autotrasporto che, a fronte della caduta delle barriere derivante dal Trattato di Maastricht, non reggerebbe nemmeno due giorni e verrebbe spazzato via dalla concorrenza straniera; un sistema che riesce a vivere soltanto perchè protetto da una legislazione che lo astrae da qualsiasi logica di libero mercato e di concorrenza e che non possiamo continuare a sovvenzionare gratuitamente.

Voglio far presente che nel 1992 sono stati consumati 64 milioni di tonnellate di petrolio, di cui 36,2 per il solo trasporto. Inoltre, il traffico in Italia produce 5,2 milioni di tonnellate annue di anidride carbonica e il solo consumo di pneumatici produce 78.000 metri cubi di polvere e non è questa una realtà normale, un prezzo dovuto.

SQUITIERI. I morti sulle strade sono 14.000.

PIERONI. Sono 7.000, collega Squitieri, al quali bisogna aggiungere 200.000 feriti ogni anno.

Oltre ai 1.000 miliardi che regaliamo gratuitamente, vi invito a calcolare quanto costa alla collettività nazionale la cura, la prevenzione e la riabilitazione di 200.000 feriti in incidenti stradali ogni anno.

Non è una situazione normale, perchè in tutti gli altri paesi si sta convertendo il trasporto delle merci dalla gomma alla rotaia. Si tratta di

una scelta obbligata secondo le logiche di integrazione europea, invece noi continuiamo a versare soldi a fondo perduto ad imprese che non hanno nessuna possibilità di sviluppo, dietro l'alibi che tale soluzione dovrebbe permetterci di affrontare un regime transitorio che dovrebbe avere come risultato la contrazione e la concentrazione degli autotrasportatori. Ripeto, in concreto siamo passati dal 1970 al 1989 da 870.000 a quasi 3 milioni di veicoli circolanti. Si tratta di una *lobby* potentissima che ogni volta che lo decide mette in ginocchio il paese. Infatti, l'accordo richiamato è stato strappato con un ricatto esercitato nei confronti di tutto il paese con il fermo dell'autotrasporto. Se i ferrovieri fanno sciopero, vi è, come è giusto trattandosi di un servizio pubblico, l'immediato intervento dell'*authority* per i servizi pubblici: nei confronti di questa *lobby* ciò non può avvenire.

Onorevoli colleghi, voglio far presente che l'accordo prevedeva non solo che lo Stato italiano regalasse 200 miliardi agli autotrasportatori, ma anche l'introduzione di norme regolative della loro possibilità di sospendere il servizio. Ebbene, predisponiamo un decreto in cui regaliamo 200 miliardi, ma che non contiene le norme regolative della loro possibilità di fermo. Paghiamo, ma non sanciamo quanto dagli stessi autotrasportatori è stato accettato.

Ritengo che il problema venga affrontato al di là di ogni logica di maggioranza e di opposizione, perchè – lo ripeto – decreti simili sono stati già approvati in passato: ricordo che alla Camera, tranne il mio Gruppo e quello di Rifondazione Comunista, questi decreti sono stati votati da tutti e quando qualcuno della Lega Nord disse che non era d'accordo, ricevette pressioni notevoli da parte della sullodata categoria: mi riferisco all'onorevole Castelli, presidente del Gruppo della Lega Nord in Commissione trasporti nella passata legislatura e credo anche nell'attuale. Mi sembra che questo provvedimento non coinvolga minimamente le questioni del Governo, la sua richiesta di poter lavorare e così via; si tratta di un'eredità del passato regime di regolamentazione del settore trasporti che il Senato nella sua sovranità può e deve respingere, invitando il Governo quanto meno a ripresentarlo congiuntamente alle norme che regolano la possibilità di fermo degli autotrasportatori. Senza norme che consentano di difendersi dalla protervia di una categoria che costa alla collettività molto più di quanto risulta dal bilancio, saremo di volta in volta costretti a versare emolumenti gratuiti. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete e Progressisti-Federativo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosco, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 322, di conversione del decreto-legge n. 309 del 1994,

premesse le difficoltà degli autotrasportatori italiani sulla preoccupante perdita di competitività dei vettori nazionali con i concorrenti europei, che godono di sgravi fiscali per i trasporti internazionali, ma ancor di più nei confronti della concorrenza extracomunitaria dei paesi dell'Est come Ungheria, Slovenia, Turchia od altri che giungono alle no-

stre frontiere ed ai nostri porti con serbatoi di carburante supplementari, non solo in contrasto con il codice della strada, ma con pieni di carburante acquistati in quei paesi, a basso prezzo, e che fatto salvo il consumo per il transito in territorio italiano, vendono a mercato nero con plusvalenze tali da consentire, praticamente a costo zero, il pagamento dei pedaggi autostradali, i compensi e le spese dei conducenti;

rilevato quanto sopra, al fine di porre fine al contrabbando di carburante ed evitare le pesanti ripercussioni nei confronti dei trasportatori italiani, già pesantemente penalizzati anche per altri costi sociali;

impegna il Governo:

ad effettuare controlli doganali sui vettori nazionali ed esteri in merito alle capacità dei serbatoi;

a rilevare le quantità di carburante, in ingresso ed in uscita dai confini, per verificarne i medesimi quantitativi e provare che i consumi di transito sono acquistati in territorio italiano – ciò accade già in altri paesi come l'Austria –;

a stabilire norme di esenzione IVA per i trasporti internazionali;

ad effettuare controlli di polizia stradale sui vettori esteri in merito ai requisiti necessari per la sicurezza della circolazione».

9.322.1. Bosco

Il senatore Bosco ha facoltà di parlare.

BOSCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno n. 1 da me presentato tende ad illustrare una situazione, che aggrava la già critica condizione dell'autotrasporto nazionale, derivata dalla sleale concorrenza dei vettori stranieri provenienti dai paesi dell'Est e dal Medio Oriente, mezzi che sbarcano sul nostro suolo e attraverso i confini con serbatoi di carburante supplementari (serbatoi che mi dicono essere di capacità anche di 1.200 litri), carburante che viene poi venduto al mercato nero sul nostro territorio. Con i profitti così realizzati, i nostri concorrenti stranieri non solo si pagano le spese di pedaggio autostradali ma addirittura intascano la differenza realizzando un vero e proprio contrabbando.

Per tale motivo nell'ordine del giorno si chiede un controllo alle nostre dogane non solo delle merci ma anche delle quantità di carburante, sia in ingresso che in uscita dai nostri confini, quantità che devono risultare alla fine le medesime, affinchè tutte le percorrenze nel nostro paese siano effettuate con quantitativi di carburante acquistati in territorio italiano.

L'ordine del giorno da me presentato chiede inoltre di stabilire norme di esenzione IVA per i trasporti eseguiti in ambito internazionale o per committenti stranieri, nonchè maggiore attenzione nei controlli da parte della polizia stradale sui vettori esteri che spesso non sono in possesso dei necessari requisiti di sicurezza per circolare sulle nostre strade, come appare evidente nel caso di installazione di serbatoi supplementari.

Per tutte queste ragioni, chiedo che l'ordine del giorno n. 1 sia approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alò. Ne ha facoltà.

* ALO'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzo il riconoscimento che il senatore Pieroní ha espresso in ordine al comportamento tenuto in precedenza in quest'Aula dai senatori di Rifondazione comunista. Quindi, il nostro Gruppo non può essere accusato di consociativismo.

A proposito della materia in esame, annunzio che tra qualche ora nell'8ª Commissione del Senato il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti dichiarerà al ministro Fiori di essere in totale disaccordo con le proposte da lui stesso avanzate e con la sua impostazione per quanto riguarda più in generale l'insieme delle questioni attinenti al settore dei trasporti in questo paese. Lo farà in maniera analitica ed utilizzando *in toto* anche le argomentazioni che il senatore Pieroni ha precedentemente illustrato.

A me dispiace molto che nell'8ª Commissione, quando abbiamo discusso di questo decreto, non abbiamo avuto il conforto delle argomentazioni del senatore Pieroni, che – ripeto – condividiamo pienamente.

Ci poniamo però di fronte ad un problema: possiamo utilizzare l'occasione di un decreto-legge, con il quale non si fa altro che tappare un buco, per cercare di porre la questione di una diversa, contrapposta filosofia del sistema dei trasporti in questo paese? Molto onestamente credo di no. Si dirà: ma se non si comincia da qualche parte, è chiaro che si va avanti sulla vecchia strada. Non condivido questo discorso. Mi viene da fare un esempio, lo stesso che facevo ai miei colleghi poc'anzi: se qualcuno mi propone di aumentare di 1.000 lire l'indennità di disoccupazione ad un bracciante che fa 51 giornate di lavoro in un anno, non me la sento di dire no perchè quello è assistenzialismo. Lo so, quello è assistenzialismo ma sicuramente non è bloccando l'erogazione di 1.000 lire a quel bracciante che io posso ribaltare la questione del governo dell'economia e dello sviluppo in questo paese.

In questo modo, pur condividendo per intero tutte le argomentazioni che – ripeto – nell'8ª Commissione non abbiamo avuto il piacere di ascoltare, noi esprimiamo voto favorevole a questo decreto, chiaramente considerandolo per quello che è: un pezzo di una vecchia politica che, però, si rivolge a rispondere ad un effettivo problema di competitività di migliaia di autotrasportatori. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti e del senatore De Luca).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Hanno facoltà di parlare il rappresentante del Governo e il relatore che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Signor Presidente, in merito all'ordine del giorno ritengo di poter esprimere il parere positivo del Governo, anche rispetto al tentativo di sanare una situazione sulla quale occorre chiaramente che qualcosa questo Governo faccia. Andare nella direzione di effettuare maggiori controlli relativamente ai problemi che sono stati sottoposti all'analisi di quest'Aula da parte del senatore Bosco è sicuramente una strada positiva e percorribile.

Quindi, il Governo accetta l'ordine del giorno.

PEDRAZZINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Bosco.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente in merito al provvedimento in discussione.

SERENA, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, tenuto conto che esso attiene all'esercizio 1993, ormai concluso, e che i benefici sono stati già percepiti dagli interessati senza possibilità di ripetizione immediata, esprime il proprio parere di contrarietà in quanto trattasi di copertura in difformità rispetto all'ipotesi prevista dalla legge finanziaria 1993 circa l'utilizzo delle maggiori entrate rispetto al quadro contabile a legislazione vigente».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1993, n. 262, 27 settembre 1993, n. 383, 29 novembre 1993, n. 481, 28 gennaio 1994, n. 69, e 23 marzo 1994, n. 194.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, interverrò brevissimamente perchè non mi pare il caso di insistere su argomenti che ho già svolto in sede di dibattito generale.

C'è solo un elemento di informazione che affido alla coscienza di tutti i colleghi perchè – ripeto – credo che questo sia un voto che prescinde assolutamente da questioni di maggioranza e di minoranza e sia nient'altro che una passata eredità – appunto, come è stato sottolineato – di un modo di gestire i trasporti rispetto ai quali, invece, noi abbiamo la necessità di dare un segnale forte. Se il decreto non viene convertito non cade assolutamente il mondo, ci sarà la normale protesta dell'UNATRAS, cioè quelli che organizzano il fermo dei trasporti, che si tradurrà nella necessità di ripresentare un decreto che ha l'obbligo morale quanto meno di contenere gli elementi sottoscritti dal Governo nella possibilità di controllo di queste associazioni.

Dicevo che c'è un solo elemento che voglio affidare alla riflessione e alla coscienza dei colleghi. Attraverso questo provvedimento riusciamo a compiere lo straordinario miracolo di regalare soldi ad autotrasportatori tedeschi, belgi e olandesi per promuovere lo spostamento su gomma delle merci in Italia; cioè, paghiamo gli autotrasportatori stranieri perchè viaggino sulle nostre strade, inquinino le nostre realtà urbane ed ambientali.

Infatti, ovviamente, essendo questo mercato del tutto protetto, provvedimenti di tal genere – anche questo inevitabilmente – sono sottoposti a procedimento di infrazione in sede CEE perchè sono lesivi delle regole della concorrenza. Il meccanismo con cui i Governi hanno sempre cercato di aggirare l'infrazione alle norme CEE sulla libera concorrenza è stato quello di estendere le provvidenze devolute agli autotrasportatori italiani anche agli autotrasportatori stranieri che percorrono le nostre strade. Quindi, gli autotrasportatori stranieri sono incentivati ad usare il

trasporto su gomma per movimentare le merci in Italia da una deliziosa elargizione che lo Stato italiano corrisponde per promuovere questo tipo di settore che – come tutti sanno – nel nostro paese è notevolmente ristretto e sofferente.

CARPINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, ho ascoltato con molta attenzione quanto ha dichiarato il senatore Pieroni. Penso che tutti noi siamo estremamente sensibili a quelle che dovranno essere le strategie del trasporto da adottare nel nostro paese. Anch'io mi sento di condividerne le preoccupazioni e soprattutto la necessità di una compatibilità del trasporto con l'ambiente e con le necessità reali della nostra Repubblica.

Malgrado tutto ciò, ritengo comunque di esprimere, a nome del Gruppo Progressisti-Federativo, il nostro voto favorevole in quanto il provvedimento in esame rappresenta qualcosa di diverso dalla strategia complessiva del trasporto su gomma, su rotaia e quant'altro. Dichiaro il nostro voto favorevole sostanzialmente per tre motivi. In primo luogo perchè questo provvedimento chiude una vertenza preesistente; in secondo luogo perchè riguarda una categoria, quale è quella degli autotrasportatori, siano essi grandi, piccoli e piccolissimi autotrasportatori, che soffre di una crisi strutturale e congiunturale; infine perchè il decreto-legge in esame ha già avuto una sua attuazione pratica.

Colgo questa occasione per raccomandare al Governo, per il futuro, un uso attento della decretazione d'urgenza al fine di evitare fenomeni di reiterazione che snaturano l'istituto e che rendono precaria la necessaria certezza del diritto. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, anch'io, a nome del movimento Lega alpina lumbarda, preannuncio il mio voto favorevole sul provvedimento in esame. Mi auguro, comunque, che sia l'ultima volta che venga emanato un provvedimento come questo che è indirizzato soltanto alla tutela degli autotrasportatori. Si dice che è cambiata la Repubblica: allora sarebbe opportuno che il Governo Berlusconi si mettesse in movimento per cambiare anche le regole del gioco. Se vi sono dei miliardi a disposizione questi dovrebbero servire esclusivamente per aiutare il trasporto su rotaia, che per 30-40 anni è stato completamente dimenticato. Finiamola con la politica dei Tir, quella politica che ha favorito esclusivamente la Fiat; cominciamo veramente a pensare a quello che è il nostro paese, cercando di perseguire una nuova politica indirizzata al rispetto dell'ambiente. Inoltre, come sottolineava giustamente il rappresentante del Gruppo dei Verdi, cerchiamo di perseguire tale politica tutti insieme perchè, al di là delle idee politiche, dobbiamo pensare al futuro dei nostri figli che non è sicuramente quello dei Tir e

delle autostrade. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-federativo e del senatore Ferrari Karl).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,15).*

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 22

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 28 giugno 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con decreto in data 14 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro-tempore*, nonchè nei confronti dei signori Attilio Bastianini, Franco Frabboni e Giovanni Marone;

con decreto in data 21 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro-tempore*.

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, composizione

In data 6 luglio 1994, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato i senatori Ballesi, Boso, Brutti e Marchetti.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del medesimo Comitato i deputati Di Muccio, Lazzati, Neri e Soda.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 6 luglio 1994, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LA LOGGIA, STANZANI GHEDINI, ZACCAGNA, GARATTI e PELLITTERI. – «Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica» (550);

LA LOGGIA, STANZANI, GHEDINI, ZACCAGNA, GARATTI e PELLITTERI. – «Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno» (551);

DI BELLA. – «Modifica degli articoli 644 e 644-*bis* del codice penale» (552);

IMPOSIMATO, LAFORGIA, PELELLA, DI BELLA, SICA e CORVINO. – «Norme in materia di appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti» (553);

FLORINO. – «Limiti per la vendita di bevande alcoliche» (554).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GUALTIERI, VISENTINI, SALVI, CAVAZZUTI, MANCINO, RAMPONI, PINTO, VIGEVANI, SELLITTI, SALVATO, LA LOGGIA, TABLADINI e RONCHI. – «Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche» (555);

BO, LONDEI, MANTOVANI, BISCARDI, ANGELONI, BERGONZI, COSTA, D'ALÌ, PEDRIZZI, THALER AUSSERHOFER e VENTUCCI. – «Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243» (556).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 7 luglio 1994 il senatore Bo ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243» (218).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANIERI. – «Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 26, concernente norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero» (59), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FERRARI Francesco e CAMO. – «Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota IVA su talune specie di animali» (420), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

GIURICKOVIC ed altri. – «Norme sul sistema di certificazione» (451), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 5 luglio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1994 e situazione di cassa al 31 marzo 1994 (*Doc.* XXV, n. 1).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 6ª.